

ALLEGATO TECNICO A:

INDIRIZZI PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE IN CONTESTI DI APPRENDIMENTO FORMALI

Indice

Premessa.....	3
Sezione A) Il Sistema di certificazione regionale.....	4
A.1. La procedura di certificazione delle competenze.....	7
A.1.1. FASE 1 - L'identificazione delle competenze.....	8
A.1.2. FASE 2 - La valutazione delle competenze.....	12
A.1.3 FASE 3 - L'attestazione.....	13
Sezione B) Gli standard per la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi.....	15
B.1 Definizione ed ambiti di applicazione.....	15
B.2 Gli standard di riferimento per l'erogazione dei percorsi.....	15
B.3 La scheda corso.....	16
B.4 Ruolo dell'organismo formativo.....	18
B.5 Tipologie di percorsi ed attestazioni in esito.....	18
B.5.1 Percorsi finalizzati al conseguimento di un attestato di qualificazione e/o specializzazione.....	19
B.5.2 Percorsi finalizzati al conseguimento di un certificato di competenza.....	19
B.5.3 Percorsi finalizzati al conseguimento di un'abilitazione e idoneità.....	20
B.5.4 Percorsi finalizzati al conseguimento di un'attestazione di frequenza e profitto.....	20
B.6 Articolazione dei percorsi formativi per competenze.....	20
B.6.1 Struttura del percorso.....	21
B.6.2 Definizione degli obiettivi di apprendimento.....	22
B.6.3 Prerequisiti in ingresso.....	22
B.6.4 Stage/tirocinio curriculare.....	25
B.6.5 Frequenza.....	25
B.6.6 Formazione a distanza (FAD).....	26
B.6.7 Le prove di valutazione degli apprendimenti e per la certificazione delle competenze.....	27
Sezione C) Le caratteristiche del sistema della formazione autofinanziata.....	30
C.1 Principi generali.....	30
C.2* I soggetti coinvolti.....	31
C.2.1. I soggetti promotori ed attuatori.....	31
C.2.2. I destinatari degli interventi formativi.....	31
C.3 Standard formativi e certificazione delle competenze.....	32

C.4 Il procedimento autorizzativo.....	33
C.4.1 Presentazione dei progetti formativi.....	33
C.5. Disposizioni finali e transitorie.....	33



Premessa

La Regione Siciliana, con la L. R. 29 dicembre 2016 n. 29, ha istituito il *Sistema di Certificazione Regionale* ed ha definito il percorso normativo per disciplinare i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali di competenza regionale, in coerenza con i livelli essenziali di prestazioni e standard minimi di servizio (processo, attestazione e sistema) di cui al Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e alle conseguenti norme secondarie di attuazione¹.

Con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 marzo 2018 n. 6, emanato su proposta dell'Assessore regionale al lavoro e dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, sono state definite le caratteristiche generali del Sistema di Certificazione Regionale e le linee guida per la sua implementazione.

A proposito delle **caratteristiche generali** del Sistema di Certificazione Regionale, il Decreto del Presidente formalizza **finalità** del sistema e **profilo dei servizi** di individuazione, validazione e certificazione.

La **finalità** del Sistema di Certificazione Regionale è la valorizzazione delle competenze che le persone acquisiscono nel corso della loro vita e in diversi contesti (formazione, lavoro, volontariato, associazionismo, servizio civile, vita quotidiana) attraverso l'erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.

Il **profilo dei servizi** di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, è definito nel Decreto del Presidente in termini di destinatari, standard di riferimento per la valorizzazione delle competenze (Repertorio regionale delle qualificazioni, istituito con la LR 8/2016), attestazioni rilasciabili in esito all'erogazione dei servizi e standard di processo da assicurare nell'erogazione dei servizi.

Rispetto alle **linee guida di implementazione** del Sistema di Certificazione Regionale, il Decreto identifica le funzioni di **governance** che dovranno essere assicurate dalla Regione Siciliana per l'indirizzo, monitoraggio, controllo, miglioramento del sistema e per la creazione di una cultura condivisa ed ampia sulla certificazione e prevede che l'Assessore regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale e l' Assessore regionale per il lavoro, definiscano, ciascuno per i propri ambiti di competenza, **modalità di attuazione** dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze ed **enti titolati** all'erogazione degli stessi.

Il presente allegato definisce gli indirizzi relativi al servizio di certificazione delle competenze acquisite nei contesti di apprendimento **formali**.

Il documento presenta la seguente articolazione:

- il primo capitolo, dedicato al *Sistema di Certificazione della Regione Siciliana*, illustra la procedura di certificazione delle competenze e approfondisce le tre fasi in cui essa si articola (identificazione, valutazione ed attestazione);
- il secondo capitolo, dedicato agli *Standard per la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi*, approfondisce gli standard minimi relativi ai percorsi formativi che conducono a certificazione e precisa gli standard di progettazione per competenze;
- il terzo capitolo è dedicato alla *formazione autofinanziata*, di cui precisa soggetti coinvolti, standard formativi e procedure di attuazione.

¹L. R. 29 dicembre 2016 n. 29, art. 1 comma 3.



Sezione A) Il Sistema di certificazione regionale

Il Sistema di certificazione regionale (SCR), istituito con la L. R. 29 dicembre 2016 n. 29 e definito, nelle sue caratteristiche generali e linee guida di attuazione, nel Decreto del Presidente n. 7 marzo 2018 n. 6, disciplina i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite nei contesti non formali e informali e della certificazione delle competenze acquisite nei contesti di apprendimento formali. Le **competenze** oggetto di individuazione, validazione e certificazione attraverso il SCR sono definibili come la comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale².

Lo standard descrittivo della competenza prevede l'uso di verbi all'infinito che identificano i livelli di responsabilità e autonomia, le caratteristiche del contesto di esercizio, la prestazione o le prestazioni attese a seconda del grado di complessità della competenza.

Gli elementi costitutivi della competenza sono le abilità minime e le conoscenze essenziali³.

Le **abilità minime** indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi; sono descritte come cognitive e pratiche.

Sono definite abilità minime in quanto permettono di agire nelle situazioni caratterizzanti l'esercizio della competenza in modo necessario e significativo.

Le **conoscenze essenziali** sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un ambito di lavoro. Sono descritte, a titolo esemplificativo, secondo le seguenti tipologie: teoriche, metodologiche, contestuali.

Tali competenze possono essere frutto di apprendimento formale, non formale, informale:

- l'**apprendimento formale** si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari⁴;
- l'**apprendimento non formale**, è caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, si realizza al di fuori dei contesti di apprendimento formali, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese⁵;
- l'**apprendimento informale** si realizza, anche a prescindere da una scelta intenzionale, nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero⁶.

Il SCR è progettato in modo da rispondere alle esigenze delle persone che:

- si presentano sul mercato del lavoro con profili professionali ed esperienziali differenti e possono veder valorizzate le competenze acquisite attraverso diversi ed individuali percorsi personali e professionali;
- partecipano a percorsi formativi, alla conclusione dei quali possono conseguire attestazioni delle competenze apprese.

Attraverso i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze è possibile quindi valorizzare le competenze che costituiscono patrimonio delle persone, indipendentemente dalla modalità di acquisizione e dai percorsi seguiti, al fine di rafforzarne l'occupabilità e la crescita professionale.

Il SCR è stato definito in conformità:

- alle indicazioni europee che invitano gli Stati membri ad adottare strategie e programmi per garantire l'apprendimento permanente e la mobilità dei cittadini;

²D. lgs 13/2013, art. 2, comma 1, lettera e.

³Cfr. DA 2570/2016 di approvazione del Repertorio delle Qualificazione della Regione Siciliana

⁴D. lgs 13/2013, art. 2, comma 1, lettera b.

⁵D. lgs 13/2013, art. 2, comma 1, lettera c.

⁶D. lgs 13/2013, art. 2, comma 1, lettera d.



- alle norme generali ed ai livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali ed agli standard minimi di servizio (processo, attestazione e sistema) del sistema nazionale di certificazione delle competenze, riferiti agli ambiti di rispettiva competenza dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
- ai riferimenti operativi relativi agli standard minimi del processo di individuazione e validazione delle competenze⁷ e della procedura di certificazione⁸, agli standard minimi di attestazione e registrazione delle competenze⁹ e agli standard minimi di sistema¹⁰, così come delineati nel D.M. del 30/06/2015¹¹.

I servizi che compongono il SCR si distinguono in:

- A. certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formali;
- B. individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento non formali e informali.

La procedura di certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formali è oggetto del presente allegato; il processo di individuazione e validazione e la procedura di certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento non formali e informali è trattata nell'allegato B.

Lo standard di riferimento per la valorizzazione delle competenze variamente acquisite dai cittadini è costituito dal Repertorio regionale delle qualificazioni, istituito dall' art. 30 della L.R. 8/2016 ed adottato con DA n. 2570 del 26 maggio 2016.

L'espressione di un interesse, la presenza di esperienza e/o l'aver partecipato ad un percorso formativo costituiscono requisiti per l'accesso da parte del cittadino ai servizi relativi al SRC.

Il processo attraverso cui vengono erogati i servizi di individuazione e validazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento non formali e informali e la procedura di certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formali e delle competenze validate sono articolati, in coerenza con gli standard di processo previsti dall' articolo 5 del Decreto legislativo 13/2013 e dall'articolo 5 del DM 30.06.2015, nelle fasi di identificazione – valutazione – attestazione e prevedono misure di consulenza (informazione e orientamento) per favorirne la fruizione.

Le modalità di attuazione sono conformi alle procedure relative alle disposizioni in materia di semplificazione, accesso agli atti amministrativi e tutela dei dati personali, in coerenza con quanto previsto dal D. lgs 13/2013, art. 7, punto e.

La valutazione prevista nella procedura di certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formali e della procedura di certificazione delle competenze validate si realizza nello stesso modo, ossia attraverso la somministrazione di almeno una prova pratica ed un colloquio e con il ricorso ad una Commissione d'esame composta da tre componenti: un Presidente, un Esperto di settore ed un Esperto di valutazione.

⁷Al comma 1, art. 5 del D.M. 30.06. 2015, il processo di individuazione e validazione delle competenze è inteso come: "servizio finalizzato al riconoscimento, da parte di un ente titolato ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13, delle competenze comunque acquisite dalla persona attraverso una ricostruzione e valutazione dell'apprendimento formale, anche in caso di interruzione del percorso formativo, non formale e informale. Il processo di individuazione e validazione può o completarsi con il rilascio del «Documento di validazione», con valore di atto pubblico e di attestazione almeno di parte seconda, o proseguire con la procedura di certificazione delle competenze di cui al seguente punto b), sempre che la persona ne faccia richiesta".

⁸ Al comma 1, art. 5 del D.M. 30.06. 2015, la procedura di certificazione delle competenze, è intesa come: "servizio finalizzato al rilascio di un «Certificato» relativo alle competenze acquisite dalla persona in contesti formali o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. Il «Certificato» costituisce attestazione di parte terza, con valore di atto pubblico".

⁹Art. 6 del D.M. 30.06. 2015, Riferimenti operativi per gli standard minimi di attestazione e registrazione.

¹⁰Art. 7 del D.M. 30.06. 2015, Riferimenti operativi per gli standard minimi di sistema.

¹¹Decreto Interministeriale del 30.06.2015, Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.



La Commissione così composta assicura il rispetto dei principi di collegialità, terzietà, indipendenza ed oggettività del processo, di cui al DM. 30.06.2015, allegato 5.

Gli "enti titolati" all'erogazione dei servizi¹², i quali sono inseriti all'interno di un elenco pubblicamente accessibile e consultabile per via telematica, comprendono:

- gli organismi accreditati dalla Regione Siciliana per la formazione, che rappresentano gli "enti titolati" alla certificazione delle competenze acquisite nei contesti di apprendimento formali, non formali e informali;
- i Centri per l'Impiego regionali che rispondono alle caratteristiche previste dalla normativa nazionale in termini di livelli essenziali delle prestazioni e gli operatori dei servizi per il lavoro pubblici o privati accreditati ai sensi del DA n. 7 del 24 marzo 2015 "Accreditamento dei servizi per il lavoro della regione Siciliana. Linee guida", nel cui novero sono comprese anche le Università, rappresentano gli "enti titolati" all'individuazione e validazione delle competenze acquisite nei contesti di apprendimento non formali e informali.

Il personale addetto all'erogazione dei servizi, secondo l'art. 13 del Decreto del Presidente 6/2018, deve risultare in possesso di requisiti professionali idonei al presidio delle funzioni previste nell'allegato 8 del DM 30.06.2015, come dettagliate nell'allegato C.

- accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze;
- pianificazione e realizzazione delle attività valutative;
- realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale.

La Regione Siciliana, in qualità di soggetto titolare, è responsabile della governance del Sistema di Certificazione attraverso il presidio di funzioni di indirizzo, regolazione e controllo dell'attuazione. E' previsto inoltre che la Regione Siciliana promuova azioni di informazione sul sistema volte a favorire l'apprendimento di una cultura regionale condivisa sulla certificazione.

¹² D. lgs 13/2013, art. 2, comma 1, lettera g) «ente titolato»: soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità di cui alla lettera f).



A.1. La procedura di certificazione delle competenze

La procedura di certificazione delle competenze si riferisce al servizio di formale riconoscimento delle competenze acquisite dal soggetto nei seguenti contesti di apprendimento:

- in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo¹³;
- in contesti non formali ed informali, a seguito di validazione delle competenze.

La certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un “certificato”¹⁴.

La **certificazione delle competenze acquisite in contesti formali** si applica ai percorsi formativi che assumono quali obiettivi formativi i profili/obiettivi compresi nel Repertorio delle qualificazioni regionali. I percorsi formativi, siano finanziati oppure autorizzati, sono progettati considerando le specifiche indicazioni contenute nelle Schede corso associate a ciascun profilo/obiettivo del Repertorio delle qualificazioni regionali.

La certificazione delle competenze acquisite nei contesti di apprendimento formali si espleta secondo una specifica procedura che, in coerenza con quanto previsto dal D. lgs 13/2013 e dal DM 30.06.2015, si articola in tre fasi principali ed ha la seguente configurazione generale:

- **identificazione**: fase propedeutica alla valutazione, finalizzata a formalizzare gli apprendimenti acquisiti dal soggetto durante il percorso formativo. Gli apprendimenti sono riferibili allo standard del Repertorio regionale delle qualificazioni assunto a riferimento;
- **valutazione**: fase finalizzata ad accettare il possesso delle competenze formalizzate mediante il ricorso ad una valutazione diretta e sommativa basata su prove strutturate (prova pratica e colloquio). Le attività valutative sono di competenza di una Commissione d'esame, composta secondo criteri che assicurino il rispetto dei principi di terzietà, indipendenza e oggettività del processo;
- **attestazione**: fase finalizzata alla stesura ed al rilascio di un “certificato”, documento con valore di parte terza.

La procedura di certificazione delle competenze acquisite nei contesti di apprendimento formali:

- consente la certificazione di intere qualificazioni del Repertorio regionale delle qualificazioni. A seguito della messa a regime del sistema di certificazione potranno essere certificabili anche le singole competenze afferenti agli obiettivi e ai profili previa definizione di specifiche indicazioni per la progettazione formativa e la valutazione finale;
- è accompagnata da misure personalizzate di informazione e orientamento in favore dei destinatari¹⁵;
- è connotata dalla presenza di condizioni atte ad assicurare collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza¹⁶ nell'erogazione del servizio;
- si applica alle attività formative riferite alle qualificazioni regionali presenti nel Repertorio regionale delle qualificazioni;
- si applica alle attività formative regolamentate riferite a qualificazioni presenti nel Repertorio nei casi in cui la specifica normativa di riferimento lo consenta;
- si applica ai percorsi formativi IFTS;
- non si applica ai percorsi formativi di Istruzione e Formazione Professionale, in quanto il tema della certificazione è regolato dalle D.G.R. n. 212/2014 – “Modifica “Linee Guida” per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale” e dalla D.G.R. n. 119/2016 “Approvazione delle Linee guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale degli adulti”;

¹³D. lgs 13/2013, art. 2, comma 1, lettera I.

¹⁴D. lgs 13/2013, art. 2, comma 1, lettera I.

¹⁵Decreto legislativo 13/2013 - art. 5.

¹⁶Decreto legislativo 13/2013 - art. 7.



- non si applica ai percorsi formativi di ITS in quanto il tema della certificazione è regolato dall' Intesa sullo schema di decreto recante: "Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani, a norma dell'articolo 1, comma 47, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

I successivi paragrafi sono dedicati alla presentazione della specifica configurazione di ciascuna delle fasi che compongono la procedura di certificazione delle competenze acquisite in ambito formale.

A.1.1. FASE 1 - L'identificazione delle competenze

A.1.1.1 Identificazione competenze e riconoscimento crediti

Il processo di riconoscimento dei crediti si configura come uno strumento che permette la capitalizzazione dei risultati di apprendimento ottenuti in contesti formali, non formali e/o informali favorendone il trasferimento da un contesto all'altro ai fini della convalida e del riconoscimento.

Per riconoscimento dei crediti in ingresso s'intende quindi il riconoscimento di competenze, abilità e conoscenze acquisite in precedenti esperienze scolastiche, formative, di vita privata o di lavoro.

Le competenze, abilità e conoscenze che una persona ha acquisito nei contesti di apprendimento formale, non formale e informale, nel caso in cui siano oggetto di sviluppo all'interno di un percorso formativo, possono essere riconosciute in termini di crediti formativi.

Il riconoscimento in termini di crediti formativi consente:

- sia l'ingresso della persona in un percorso formativo già avviato;
- sia l'esonero dalla frequenza di alcune parti del percorso formativo finalizzate allo sviluppo di competenze di cui la persona risulta già in possesso.

Il riconoscimento delle competenze in termini di crediti formativi presuppone che le competenze, abilità e conoscenze possedute dalla persona e oggetto di sviluppo nel percorso formativo siano accertate e si esprima un giudizio circa l'effettiva possibilità di inserire la persona in un percorso formativo già avviato e/o a proposito delle sezioni del percorso formativo eventualmente esonerabili.

Prima di procedere al riconoscimento è necessario appurare se la *Scheda corso* associata alla qualificazione di riferimento del corso preveda tale possibilità ed in che termini rispetto alla tipologia di utenza nella quale ricade il caso della persona interessata ad ottenere il credito¹⁷.

La Regione Siciliana intende affrontare il tema dei crediti formativi anche in prospettiva europea, assicurando la possibilità di ottenere il riconoscimento secondo le logiche dell'ECVET- *European Credit system for Vocational and Training*.

Il Sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale, finalizzato ad agevolare il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento in seguito ad una qualifica in una dimensione di mobilità transnazionale, prevede che le qualifiche siano descritte in termini di unità di risultati di apprendimento e l'associazione a ciascuna di esse di punti di credito (cfr. Raccomandazione del Parlamento Europeo 2009/C 155/02 – ECVET Principi e specifiche tecniche: "Ai fini di un uso comune dell'ECVET si prevede l'attribuzione di 60 punti ai risultati dell'apprendimento conseguiti in un anno di istruzione e formazione formale a tempo pieno").

Il riconoscimento delle competenze in termini di crediti formativi si espleta secondo la procedura sintetizzata di seguito.

¹⁷ Le schede corso – che sono associate alla massima parte delle qualificazioni del Repertorio regionale delle qualificazioni – costituiscono lo standard di erogazione dei percorsi formativi. Per approfondimenti si rimanda al paragrafo 2.3 "Standard di erogazione" del Decreto Assessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016.



1) Accoglienza e informazione → la persona interessata al riconoscimento crediti è accolta da personale dell'ente di formazione ed è informata circa le condizioni necessarie all'attivazione dell'iter (ossia possedere competenze, abilità e conoscenze riconoscibili in termini di crediti), possibili esiti, documentazione da produrre (evidenze atte a testimoniare il possesso delle competenze, abilità e conoscenze) ed eventuali prove di valutazione somministrabili. Qualora la persona, una volta informata, confermi l'intenzione di voler attivare l'iter di riconoscimento, l'ente di formazione procede ad acquisire la Richiesta di attivazione e ad acquisire i dati anagrafici della persona e provvede quindi ad indicare il tipo di documentazione che dovrà essere prodotta a tal fine.

2) Analisi documentale → i documenti forniti dall'utente sono acquisiti dall'ente di formazione ed analizzati per verificarne l'ammissibilità, eventualmente richiedere ulteriori documenti e/o stabilire la necessità di realizzare un accertamento delle competenze oggetto di riconoscimento.

3) Valutazione → la commissione, considerando gli esiti dell'analisi documentale, stabilisce quali prove somministrare (pratiche e/o teoriche, colloquio) tese ad accettare le competenze, abilità e conoscenze non testimoniate adeguatamente da documentazione. La commissione procede alla somministrazione delle prove ed alla valutazione degli esiti.

4) Attestazione → la commissione procede con l'attestazione del credito utilizzando un apposito format ed individua eventuali misure di integrazione/accompagnamento volte ad una proficua prosecuzione nell'attività formativa (moduli di recupero, tutoraggio e laboratori di sviluppo delle competenze).

Al termine dell'iter i diversi documenti relativi alla procedura ed agli esiti espletati sono inseriti all'interno di un *Dossier allievo* archiviato presso l'ente di formazione. Nel Dossier dovranno essere registrati anche gli esiti delle eventuali misure di integrazione/accompagnamento.

Due sono le tipologie di utenti che possono usufruire del sistema crediti:

- α) coloro che hanno acquisito competenze partecipando ad attività formative, appositamente progettate allo scopo di sviluppare apprendimenti e caratterizzate dalla scelta della persona ad apprendere;
- β) coloro che hanno maturato esperienze in diversi contesti (non formali ed informali)

Il riconoscimento dei crediti può comportare riduzioni della durata standard prevista nella scheda corso del Repertorio delle qualificazioni professionali della Regione Siciliana.

A.1.1.2 Identificazione competenze e rilascio di una attestazione in caso di interruzione del percorso formativo

Nel caso in cui una persona inserita in un corso finalizzato allo sviluppo delle competenze di una qualificazione del Repertorio regionale non sia nelle condizioni di poterlo concludere e quindi si ritiri dal corso, è previsto venga rilasciato un modello di attestato competenze nel quale saranno registrate le competenze acquisite fino all'ultimo modulo completamente erogato. Il modello sarà definito in atti successivi.

L'attestazione delle competenze in caso di interruzione di un percorso formativo si realizza con la seguente procedura.

1) Accoglienza e informazione → la persona che, per motivi personali, sia costretta ad abbandonare il percorso formativo cui è iscritta prima della sua conclusione, è informata dall'ente di formazione circa l'iter di attestazione delle competenze ed esiti. Qualora la persona, una volta informata, confermi l'intenzione di voler interrompere il percorso formativo, l'ente di formazione procede ad acquisire la *Richiesta di riconoscimento delle competenze acquisite fino a quel momento*.



2) Analisi documentale → un esperto di valutazione¹⁸ individuato dall'ente di formazione richiede ai docenti del corso le evidenze documentali relative alle prove sostenute dall'allievo fino a quel momento, in modo da valutare se le prove siano di per sé sufficienti a produrre una attestazione delle competenze.

Nel caso in cui le prove risultino:

- sufficienti a produrre l'attestazione, si procede in tal senso;
- insufficienti a produrre l'attestazione, si rilascia l'attestazione per le sole competenze comprovabili.

3) Attestazione → in caso di esito positivo dell'analisi documentale l'esperto di valutazione procede con l'*attestazione delle competenze* acquisite che avrà valore di parte seconda ai sensi del DI 30 Giugno 2015 e sarà comparabile ad un Documento di Validazione delle competenze.

Al termine dell'iter i diversi documenti relativi alla procedura ed agli esiti espletati sono inseriti all'interno del *Dossier allievo* archiviato presso l'ente di formazione in cui dovranno essere inseriti tutti i documenti prodotti durante le operazioni di certificazione "in itinere" (richiesta di riconoscimento delle competenze, report delle prove sostenute).

A.1.1.3 Identificazione competenze e ammissione all'esame

La fase di identificazione per l'accesso agli esami si differenzia in base agli utenti, rappresentati da

- i. allievi che accedono all'esame a seguito della partecipazione ad un percorso formativo;
- ii. persone che accedono all'esame dalla validazione.

i. Persone che accedono all'esame a seguito della partecipazione ad un percorso formativo

L'ammissione all'esame finale di un percorso formativo finalizzato al rilascio di una certificazione che assume quali obiettivi gli standard del Repertorio delle qualificazioni regionali è possibile a due condizioni:

- l'allievo deve aver frequentato almeno il numero minimo delle ore del corso secondo la specifica normativa di riferimento;
- l'allievo deve aver ottenuto una positiva *formalizzazione degli esiti* degli apprendimenti acquisiti come specificato nel punto 2) del presente paragrafo.

La formalizzazione consente di stabilire se i partecipanti all'intervento formativo hanno raggiunto gli obiettivi di apprendimento previsti, con quali risultati e con quale tipo di comportamento/impegno individuale.

Per gli allievi che accedono all'esame finale da percorso formativo l'identificazione delle competenze e l'ammissione all'esame si realizzano secondo il seguente iter:

- 1) Determinazione della percentuale di frequenza
- 2) Formalizzazione degli esiti di apprendimento
- 3) Espressione del giudizio di ammissione

1) Determinazione della percentuale di frequenza → il corpo docente del corso, durante una riunione appositamente organizzata per determinare l'ammissibilità dei candidati all'esame finale, acquisisce i registri relativi alle presenze, calcola il numero delle ore effettivamente frequentate da ciascun allievo e stabilisce la percentuale di presenza sul monte ore totale previsto del corso.

Motivate deroghe alla partecipazione a tale riunione potranno essere consentite per circostanze eccezionali (motivi di salute) o per obiettive impossibilità (docente proveniente dall'estero, o che abbia insegnato per periodo di tempo ininfluente).

E' ammисibile all'esame finale l'allievo che abbia frequentato almeno il 70% delle ore previste dal percorso, esclusi eventuali moduli formativi aggiuntivi (se previsti), o la percentuale di frequenza minima stabilita dalla normativa di riferimento nel caso di percorsi regolamentati. Tale percentuale vale salvo quanto

¹⁸ L'esperto di valutazione è previsto negli articoli 10 e 13 del D.P. n. 6/2018.



diversamente stabilito in avvisi o casi eccezionali che verranno valutati singolarmente dal corpo docente del corso e motivati nella relazione finale di ammissione agli esami.¹⁹

Le ore destinate agli esami finali non concorrono alla determinazione del monte ore del corso pertanto non possono essere computate al fine del raggiungimento della percentuale di frequenza.

I dati afferenti alle ore di frequenza e la relativa percentuale sono registrati nel verbale di ammissione all'esame.

I crediti formativi concorrono a costituire il monte ore di frequenza per l'ammissione all'esame. E' prevista l'ammissione diretta all'esame finale nel caso in cui sia stato riconosciuto un credito formativo che esoneri completamente dalla frequenza del corso in quanto le competenze che costituiscono obiettivo formativo sono state completamente identificate.

2) Formalizzazione degli esiti di apprendimento → il corpo docente del corso, nella riunione finale volta a determinare l'ammissibilità all'esame dei diversi partecipanti, formalizza gli esiti di apprendimento, considerando per ciascun partecipante:

- i risultati delle diverse verifiche sostenute;
- le valutazioni inerenti i periodi di stage;
- il comportamento/l'impegno manifestato durante il percorso formativo.

La formalizzazione degli esiti può risultare, per ciascun allievo:

- positiva, nel caso in cui il punteggio attribuito alle prove di verifica, alla valutazione del periodo di stage ed alla valutazione del comportamento/impegno manifestato durante il percorso formativo siano risultate almeno sufficienti e testimonino, quindi, che gli apprendimenti previsti in esito al percorso sono stati acquisiti;
- negativa, nel caso in cui il punteggio attribuito alle prove di verifica e/o alla valutazione del periodo di stage e/o alla valutazione del comportamento/impegno manifestato durante il percorso formativo siano risultate non sufficienti, e testimonino, quindi, che gli apprendimenti previsti in esito al percorso non sono stati acquisiti o lo sono stati parzialmente.

3) Espressione del giudizio di ammissione → il corpo docente del corso, considerando sia la percentuale di frequenza di ciascun allievo sia i risultati della formalizzazione, procede o meno ad ammettere all'esame i diversi candidati.

Alle persone ammesse all'esame è attribuito un punteggio in centesimi. Il punteggio minimo per l'ammissione all'esame è 60/100.

ii. Persone che accedono all'esame dalla validazione

Gli utenti in possesso di un Documento di validazione¹⁹, possono essere ammessi all'esame finale finalizzato al rilascio di certificazione riferita agli standard del Repertorio delle qualificazioni regionali. L'ammissione dei candidati si realizza secondo l'iter indicato nel paragrafo 2.2 dell'allegato B.

Nel verbale di ammissione all'esame sono registrati i passaggi e gli esiti della procedura. Il verbale è archiviato presso l'ente di formazione e reso disponibile alla Commissione d'esame all'atto del suo insediamento.

Tutti gli oneri relativi alla procedura di certificazione delle competenze validate, ivi compresi gli oneri relativi all'identificazione delle competenze di persone che accedono all'esame finale direttamente da validazione

¹⁹Articolo 14 D.P. n. 6/2018. Il "Documento di validazione" è un attestato con valore atto pubblico e di parte seconda rilasciabile al termine della fase di validazione nell'ambito del servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali. L'attestazione di parte seconda è rilasciata su responsabilità dell'ente titolato che eroga servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in rapporto agli elementi di regolamentazione e garanzia del processo in capo all'ente titolare ai sensi del Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.



(richiesta di accesso all'esame finale, esame della documentazione, formalizzazione degli esiti di apprendimenti, espressione del giudizio di ammissione) sono a carico dell'interessato, fatti salvi eventuali interventi diretti a supporto di target specifici che potranno essere indicati con successivi atti.

Qualora il processo di individuazione e validazione e la procedura di certificazione siano erogati al singolo cittadino su richiesta individuale, al di fuori delle misure previste in specifici atti di programmazione regionale, il costo del servizio sarà determinato coerentemente con la normativa nazionale, che prevede di norma il ricorso ai costi standard²⁰ in misura minima, e potrà essere modulato anche in funzione del reddito dell'interessato, secondo criteri determinati con successivi provvedimenti, facendo riferimento a parametri oggettivi²¹.

A.1.2. FASE 2 - La valutazione delle competenze

La seconda fase della procedura di certificazione delle competenze è rappresentata dalla valutazione. Essa, in coerenza con quanto previsto nel D. Lgs. 13/2013 e nel DM 30.06.2015, si realizza attraverso un esame che prevede la somministrazione di almeno una prova pratica ed un colloquio ed il ricorso ad una Commissione composta nel rispetto dei principi di collegialità, terzietà, indipendenza ed oggettività del processo²².

I punteggi ponderati attribuiti alla prova pratica e colloquio concorrono, insieme al punteggio ponderato relativo alla *formalizzazione degli apprendimenti* per l'ammissione all'esame, a determinare il punteggio finale complessivo attribuibile a ciascun candidato.

A1.2.1. *La progettazione delle prove d'esame*

L'esame è un accertamento degli apprendimenti finalizzato a verificare l'espressione delle competenze che costituiscono obiettivi di riferimento del percorso formativo e che sono riferite ad uno standard del Repertorio regionale delle qualificazioni.

Le prove consentono di stabilire se il candidato, posto in una situazione definita, appositamente progettata e controllata, eserciti in modo soddisfacente, rispetto allo standard di riferimento del Repertorio delle qualificazioni regionali, le competenze corrispondenti ad un intero profilo/obiettivo.

L'esito dell'esame è una valutazione di idoneità o di mancata idoneità al conseguimento, a seconda dei casi, di un certificato (qualifica, specializzazione, abilitazione e idoneità).

L'esame consiste nella somministrazione di almeno una *prova pratica* e di un *colloquio*.

L'organismo formativo elabora una proposta di prove somministrabili dove sono specificati:

- oggetto delle prove (almeno prova pratica e colloquio), esplicitamente definito con riferimento alle competenze che devono essere testate e sulla base di quanto previsto nelle Schede di Caso dell'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni ove disponibili;
- criteri e strumenti per effettuare la valutazione delle competenze;
- tempi di svolgimento di ciascuna prova in riferimento a quanto definito nelle Schede corso del Repertorio Regionale;
- tipologia di locali, attrezzature e materiali a supporto dei candidati.

Con successivo atto sono definiti i contenuti delle specifiche di cui sopra.

²⁰Il D. lgs 13/2013 prevede, all' articolo 11 comma 3, che gli enti titolari possano stabilire costi standard a carico dei beneficiari dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze.

²¹Un parametro oggettivo è, ad esempio, rappresentato dall' ISEE, Indicatore della Situazione Economica Equivalente, strumento adottato per valutare la situazione economica delle famiglie che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata (prestazione o riduzione del costo del servizio).

²²DM. 30.06.2015, allegato 5.



A.1.2.2 Composizione della Commissione d'esame

Ai sensi dell'art. 10 comma 2 lettera a) del Decreto del Presidente 7 marzo 2018 n. 6 attuativo della L.R. 29/16 le prove d'esame sono sostenute innanzi ad una Commissione composta da un dipendente dell'amministrazione regionale nominato dal Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della formazione professionale, che la presiede, e da due esperti, uno di valutazione ed uno di settore (per approfondimenti si rimanda all'allegato C).

Il Presidente della Commissione d'esame è nominato dal Dirigente Generale dell'Assessorato regionale dell'Istruzione e della formazione professionale all'interno dello specifico elenco regionale cui accedono i dipendenti di ruolo dell'amministrazione regionale.

L'esperto di valutazione è nominato dall'Ente titolato tra gli esperti in possesso di requisiti appropriati al presidio della funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative.

L'esperto di settore, che possiede requisiti appropriati al presidio della funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, è individuato, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del DP 6/2018, dal Dirigente Generale dell'Assessorato all'Istruzione e alla formazione professionale. Tale elenco è suddiviso in aree professionali ed eventuali sotto-aree professionali in cui si articola il Repertorio regionale delle qualificazioni.

Qualunque spesa inherente allo svolgimento delle prove di esame è a carico dell'organismo gestore del corso, comprese le spese per la partecipazione alle operazioni d'esame degli esperti componenti le Commissioni (missioni e/o gettoni di presenza).

Nessun onere finanziario potrà gravare sull'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale.

A.1.2.3. Lo svolgimento dell'esame

Le prove d'esame si svolgono nel rispetto del calendario di esame stabilito e in conformità a quanto previsto nella specifica scheda corso di cui al Repertorio delle qualificazioni regionali associata alla qualificazione che costituisce lo standard di riferimento del corso.

Le prove d'esame avranno una durata corrispondente a quella prevista nella scheda corso, in relazione a ciascuna tipologia di percorso formativo. La durata delle prove d'esame indicata nelle schede corso identifica la durata necessaria a realizzare tutte le prove di valutazione finale. L'esame finale dovrà svolgersi conformemente con quanto previsto dalla normativa e dalla regolazione di riferimento, in base al sistema regionale di certificazione delle competenze di cui al presente decreto e ai susseguenti atti.

A conclusione dell'esame, la Commissione formula il giudizio finale con cui è indicata l'idoneità o la non idoneità dell'allievo, nonché la valutazione, espressa in centesimi, secondo quanto definito con successivo atto.

A.1.3 FASE 3 - L'attestazione

La procedura di certificazione si conclude con la fase di attestazione.

Ai candidati che hanno superato positivamente l'esame finale è rilasciato un "Certificato", attestato con valore di parte terza. I certificati rilasciabili in esito all'attestazione sono rappresentati da:

- *Qualifica professionale*, che attesta l'acquisizione delle competenze corrispondenti ad uno standard del Repertorio regionale delle qualificazioni ed è referenziata al II o III livello EQF;
- *Specializzazione*, che attesta l'acquisizione delle competenze corrispondenti ad uno standard del Repertorio regionale delle qualificazioni. Le competenze raggiunte permettono di approfondire e ottimizzare le conoscenze rispetto ad una particolare area professionale collegata al profilo professionale di riferimento. È referenziata al III, IV, V, VI o VII livello EQF.



- **Abilitazione e Idoneità**, che attesta l'acquisizione delle competenze relative a profili professionalizzanti o obiettivi che sono regolamentati da specifiche normative nazionali e/o regionali. Sono referenziati al III, IV, V, VI o VII livello EQF.

L'attestato deve essere redatto secondo il modello fornito dall'amministrazione e approvato con successivo atto.

Sono certificabili le singole competenze previa definizione di specifiche indicazioni per la progettazione formativa e la valutazione finale.

Inoltre, è rilasciata un'attestazione delle competenze nei seguenti casi:

- ai candidati che hanno interrotto il percorso formativo;
- ai candidati che non sono stati ammessi all'esame finale;
- ai candidati che, pur essendo stati ammessi all'esame, sono risultati assenti;
- ai candidati che *non hanno superato l'esame*.

L'attestazione delle competenze ha valore di parte seconda ai sensi del DI 30 giugno 2015 ed è comparabile ad un Documento di Validazione delle competenze.

La modulistica per tale tipologia di attestazione verrà definita dal settore regionale competente nel rispetto degli standard minimi di trasparenza e leggibilità delle competenze stabiliti a livello nazionale.

L'attestazione delle competenze è redatta dall'ente titolato, attraverso Sistema Informativo, che provvede alla stampa degli attestati e dei relativi allegati.

Altre procedure di certificazione (parte seconda) e attestazioni

Nel caso in cui un percorso formativo miri a sviluppare competenze previste in uno degli standard di riferimento del Repertorio regionale delle qualificazioni e non preveda in esito il rilascio di un certificato (qualifica professionale, specializzazione, idoneità, abilitazione) ma di un *attestato di frequenza e profitto*²³ l'attestazione avviene a seguito dell'espletamento del seguente iter.

L'attestato di frequenza e profitto attesta, attraverso il ricorso ad un accertamento di parte seconda, ossia realizzato da un ente titolato in conformità ad elementi di regolamentazione stabiliti dalla Regione in qualità di ente titolare, che una persona ha frequentato almeno il 70% del monte ore complessivo di un corso ed ha superato una prova finale di valutazione degli apprendimenti.

La prova è somministrata direttamente dall'ente che ha realizzato il percorso formativo e non è previsto il ricorso ad alcuna commissione esterna salvo specifiche prescrizioni normative per la formazione regolamentata.

²³ Attestato di frequenza e profitto: attesta l'acquisizione di competenze che non prevedono come esito una qualifica professionale, specializzazione, idoneità, abilitazione, diploma professionale. Non sono referenziate al livello EQF



Sezione B) Gli standard per la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi

B.1 Definizione ed ambiti di applicazione

La Regione Siciliana in coerenza al Decreto Legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013 - in attuazione della Legge 92/2012 (artt. 3,6) che stabilisce che sono oggetto di certificazione unicamente le competenze riferite a qualificazioni del repertorio nazionale e dei repertori regionali codificati, pubblicamente riconosciuti e rispondenti a specifici standard minimi - ha approvato con il Decreto Assessoriale n. 2570 del 26 Maggio 2016 il proprio Repertorio contenente il riferimento a standard nazionali, profili ed obiettivi regionali a cui sono associate, ove disponibili, le *schede corso* che descrivono i requisiti indispensabili per la progettazione ed erogazione dei percorsi formativi nel territorio regionale.

Nella presente sezione, oltre alla descrizione dell'architettura del Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana, si introducono gli "standard di erogazione" dei percorsi formativi.

Nello specifico, per "*standard di erogazione*" si intende l'insieme dei parametri e dei riferimenti che devono essere rispettati nella programmazione, progettazione e realizzazione di ogni intervento formativo finalizzato al rilascio dei diversi tipi di attestazione previste nell'ambito del sistema regionale di formazione e che abbiano a riferimento obiettivi formativi e profili compresi nel Repertorio delle qualificazioni regionali.

Gli standard per la progettazione ed erogazione hanno valore prescrittivo e quindi devono essere rispettati in ogni percorso formativo, progettato ed erogato dal soggetto titolato al fine di assicurare il necessario grado di validità e riconoscibilità dei titoli rilasciati sulla base delle competenze effettivamente acquisite. Sono applicati sia ai percorsi formativi finanziati che ai percorsi autorizzati dal soggetto titolare.

Gli standard per la progettazione ed erogazione dei percorsi formativi garantiscono:

- coerenza con gli standard regionali contenuti nel Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana;
- principio della qualità dell'offerta formativa del territorio regionale;
- parità di accesso ai servizi di formazione professionale sull'intero territorio regionale;
- parità di condizioni nell'esercizio del diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita;
- trasparenza e spendibilità effettiva dei risultati conseguiti, in funzione dell'occupabilità e del diritto individuale all'apprendimento;
- spendibilità dei titoli a livello nazionale ed europeo.

Assicurano, infine, l'omogeneità tra le attività formative erogate dai diversi organismi su tutto il territorio regionale, garantendo altresì il rispetto delle esigenze di autonomia degli attori locali, sia in termini di programmazione dell'offerta formativa, sia in termini di progettazione formativa, rispetto alle indicazioni ed ai vincoli stabiliti dagli standard previsti, descritti nelle singole *schede corse* e nel presente atto.

B.2 Gli standard di riferimento per l'erogazione dei percorsi

Gli standard per la progettazione ed erogazione dei percorsi devono essere rispettati per ogni singolo intervento formativo che abbia a riferimento standard identificati e descritti nel Repertorio delle qualificazioni regionali inerenti a:

- *Profili professionalizzanti*: insieme di elementi (competenze/processi di lavoro) riconducibili ad una specifica professionalità
- *Obiettivi*: insieme di competenze che possono essere trasversali a diversi Profili, Figure o aree Professionali o intese come aggiornamento di profili già definiti.

Entrambe le tipologie di standard possono riferirsi ad ambiti di formazione normata e non normata.



S'intende per "*formazione normata*" le attività formative che seguono determinati standard specifici, approvati dal soggetto titolare, necessari a svolgere un'attività professionale regolamentata, il cui esercizio viene stabilito da una normativa nazionale e/o regionale e/o attraverso specifica normativa.

S'intende per "*formazione non normata*" le attività formative che si riferiscono a professionalità o ad attività professionali il cui esercizio non è subordinato al possesso di uno specifico titolo di studio o alla frequenza di specifici percorsi di formazione.

Gli standard per la progettazione ed erogazione dei percorsi relativi a Profili professionalizzanti e a Obiettivi presenti nel Repertorio regionale sono associati ad una *scheda corso*, che ha l'obiettivo di descrivere gli elementi da rispettare nella progettazione del percorso.

Gli standard per la progettazione ed erogazione dei percorsi descritti nella presente sezione si riferiscono alla formazione normata ed alla formazione non normata (profili e obiettivi) e non si applicano alle seguenti tipologie di standard nazionali presenti nel Repertorio delle qualificazioni regionali, nello specifico:

- Figure di riferimento per i percorsi triennali di qualifica professionale IeFP;
- Figure di riferimento per i percorsi quadriennali di diploma professionale IeFP;
- Figure di riferimento per i percorsi ITS

I sopracitati standard professionali, seppur presenti nel Repertorio regionale, seguono specifici standard di progettazione ed erogazione definiti da norme nazionali²⁴.

I presenti standard sono applicabili in termini generali per i percorsi IFTS fermo restando che per questi non state sviluppate le schede corso di riferimento poiché le indicazioni di dettaglio per l'erogazione dei percorsi sono contenute nella normativa di riferimento.

B.3 La scheda corso

Ciascuna *scheda corso* contiene gli standard per la progettazione ed erogazione di percorsi formativi che prendono come riferimento Profili professionalizzanti e Obiettivi presenti nel Repertorio delle Qualificazioni. Nella *scheda corso* sono specificati gli elementi indispensabili per la progettazione ed erogazione dei singoli percorsi.

I percorsi formativi, siano finanziati oppure autorizzati, devono essere progettati considerando le specifiche indicazioni contenute nelle Schede corso associate al profilo/obiettivo del Repertorio delle qualificazioni regionali.

La *scheda corso* definisce quali modalità operative devono essere adottate dall'organismo accreditato per pervenire alla corretta definizione del percorso formativo, finalizzato all'acquisizione di specifiche competenze così come definite negli standard regionali (Repertorio delle Qualificazioni della Regione Siciliana) associati al percorso.

Qualora l'Amministrazione intenda prevedere eventuali deroghe dagli standard contenuti nelle *schede corso* li espliciterà negli atti di programmazione (Avvisi, bandi, etc.).

Ciascuna scheda presenta:

- una sezione di carattere generale
- una sezione specifica relativa al target di destinatari a cui si rivolgono i percorsi formativi (disoccupati ed occupati).

²⁴Cfr. DGR n.212/2014 Modifica "Linee Guida" per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale" e dalla D.G.R. n.119/2016 "Approvazione delle Linee guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale degli adulti"; Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani, a norma dell'articolo 1, comma 47, della legge 13 luglio 2015, n. 107



Nella sezione di carattere generale sono indicate almeno le informazioni inerenti:

- la denominazione del profilo formativo;
- l'indirizzo (ove presente);
- il titolo del percorso, oltre al titolo da riportare nell'attestazione;
- la certificazione prevista in uscita;
- le tipologie di prova finale e durata (in coerenza alle modalità indicate nella sezione A);
- la prova di ingresso o di orientamento.

Non tutte le schede corso contengono i dati riferiti a tutti i campi della scheda dettagliata.

Nella sezione dedicata alla **scheda attività destinatario**, inoltre, a seconda dei target di utenza a cui si rivolge il percorso, si presentano le specifiche che si differenziano nelle tipologie di destinatari relative ai disoccupati ed agli occupati. Per occupati s'intendono i soggetti occupati nel settore di riferimento o settore affine alla qualificazione.

Le informazioni indicate nelle diverse schede di tipologie di destinatari del percorso, devono essere rispettate per ogni percorso formativo inerente.

La presente sezione riporta gli standard di erogazione specifici in termini di durata del corso e dello stage, prerequisiti di accesso al corso ed eventuali altre specifiche utili per la progettazione, che riportiamo nella versione più estesa di seguito:

- Età
- Livello minimo di scolarità
- Livello massimo di scolarità
- Obbligo scolastico assolto
- Esperienze lavorative pregresse
- Stato occupazionale ammesso
- Prerequisiti in ingresso
- Tipologia del percorso
- Titolo del percorso
- Titolo da riportare nell'attestato
- Certificazione prevista in uscita
- Tipologia prova finale
- Durata della prova [ore]
- Prova di ingresso o di orientamento
- Articolazione del percorso
- Ore di corso
- Ore di stage minime [ore]
- Ore di stage massime [ore]
- Ore di e-learning minime [%]
- Ore di e-learning massime [%]
- Normativa di riferimento
- Ore assenza massime consentite [%]
- Assegnazione credito in ingresso consentito
- Ulteriori indicazioni

Come si evince dall'elenco, una parte dei dati della Scheda generale sono riportati anche nelle schede attività destinatario senza variare (es. titolo del percorso, etc.).

Al fine di aggiornare e/o integrare le schede corso associate ai singoli profili/obiettivi con informazioni relative ai percorsi formativi ed alle caratteristiche dei target di riferimento, l'Amministrazione potrà specificare e/o aggiungere ulteriori descrittori all'interno della scheda corso stessa.



E' indispensabile che gli allievi di nazionalità straniera iscritti ai corsi abbiano una buona conoscenza della lingua italiana, sufficiente a seguire i corsi stessi e a sostenere gli esami finali come meglio specificato nel paragrafo B.6.3 riguardante i requisiti di accesso.

Laddove si sia in presenza profili/obiettivi relativi alla "formazione normata" nelle schede corso vengono riportate le indicazioni inerenti alla normativa di riferimento nazionale e/o regionale alla quale si deve riferirsi per la progettazione dei percorsi formativi e di cui si deve dare evidenza nelle attestazioni.

Al di là delle informazioni riportate nelle schede corso, i profili/obiettivi normati possono infatti prevedere delle specificità derivanti dalle normative di settore di cui il progettista deve inderogabilmente tenere conto. A titolo esemplificativo, esse possono riguardare i crediti formativi, le caratteristiche del personale docente, etc.

Per quanto riguarda il riconoscimento dei crediti in ingresso ad un percorso formativo si rimanda al paragrafo A.1.1.1.

B.4 Ruolo dell'organismo formativo

In merito agli standard per la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi, l'organismo formativo deve essere garante della qualità dell'erogazione dei percorsi formativi assicurando il presidio di:

- coerenza e qualità dei percorsi rispetto al Sistema Regionale delle Competenze;
- funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative.

Nei progetti riferiti al Repertorio l'organismo di formazione, deve garantire che i percorsi formativi siano associati al *Repertorio regionale delle qualificazioni*, identificando Profili o una o più competenze quale obiettivo formativo del percorso, assicurando una progettazione modulare con conseguente valutazione degli esiti di apprendimento ed una adeguata attestazione degli esiti anche in ottica di certificazione delle competenze.

La progettazione dei percorsi formativi dovrà essere equilibrata e garantire, attraverso la definizione di obiettivi di apprendimento descritti in termini di competenze, la certificazione delle competenze acquisite e la valutazione degli apprendimenti intermedi al percorso, consentendo la capitalizzazione degli apprendimenti e la spendibilità degli stessi anche in caso di interruzione del percorso.

In merito al presidio della funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, l'organismo dovrà individuare l'*Esperto di valutazione*, una professionalità specifica garante della valutazione degli apprendimenti e della certificazione delle competenze degli individui, secondo i principi e le logiche indicate nell'allegato C. Sarà necessario, definire, inoltre una proposta di progettazione delle prove di esame finale delle competenze, in casi di Commissione finale a conclusione del percorso formativo, progettando preventivamente le modalità di verifica, i criteri di valutazione e gli indicatori di osservazione, garantendo il rispetto delle procedure previste e la tracciabilità dell'intero processo.

B.5 Tipologie di percorsi ed attestazioni in esito

La Regione Siciliana, in coerenza al Decreto Legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013 in attuazione della Legge 92/2012 (artt. 3 e 6), stabilisce che sono oggetto di certificazione unicamente le competenze riferite a qualificazioni correlate e codificate nel Repertorio regionale.

- La certificazione delle competenze viene rilasciata a conclusione di un percorso formativo volto al conseguimento di un'attestazione di qualifica/specializzazione solo previo superamento di un esame finale. La certificazione delle competenze acquisite in contesti formali si applica, quindi, esclusivamente ai percorsi formativi che assumono quali obiettivi formativi i profili/obiettivi compresi nel Repertorio delle qualificazioni regionali.

Sono previsti anche tipologie di percorsi formativi che non rilasciano certificazione delle competenze.



Il Repertorio delle qualificazioni prevede, infatti, diverse tipologie di attestazioni, in esito all'acquisizione delle competenze dei Profili professionalizzanti e degli Obiettivi²⁵.

B.5.1 Percorsi finalizzati al conseguimento di un attestato di qualificazione e/o specializzazione

I percorsi formativi finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale o di una specializzazione adottano come riferimento imprescindibile un Profilo professionale, correlato a vari livelli EQF, comprensivo di tutte le attività e relative competenze di cui essa risulta composta, così come descritte e repertoriate nel Repertorio delle qualificazioni regionali.

La progettazione formativa deve riferirsi a tutte le singole competenze descritte nel Profilo, comprendenti tutte le abilità minime e le conoscenze essenziali descritte.

I percorsi formativi sono finalizzati al rilascio di un'attestazione formale, previo superamento di un esame finale, e presentano caratteristiche specifiche che vengono definite nelle singole *schede corso*, quale elemento imprescindibile per la loro finanziabilità e/o autorizzazione.

Gli elementi indicati nella scheda corso, quale ad esempio la durata, sono da ritenersi vincolanti per la progettazione; durate diverse allo standard sono ammissibili solo quando specificatamente previsti negli atti di programmazione.

I percorsi relativi ad un Profilo professionale possono riferirsi a formazione normata o non normata come indicato al paragrafo B.2.

I percorsi formativi che prendono a riferimento un intero Profilo professionale possono rilasciare differenti tipologie di attestazioni, descritte di seguito, che hanno tutte valore formale quali attestazioni di parte terza rilasciate da un soggetto terzo a seguito del superamento di un esame finale come descritto nella sezione A.

I percorsi formativi che rilasciano *una qualifica professionale* certificano l'acquisizione delle competenze indicate nel Profilo di riferimento previo accertamento delle stesse attraverso un esame finale e sono referenziati al II o III livello EQF. A titolo esemplificativo, *l'Addetto panificatore pasticcere* che rilascia una qualifica di livello 2 EQF.

I percorsi formativi che rilasciano *specializzazione* certificano l'acquisizione delle competenze indicate nel Profilo di riferimento previo accertamento delle stesse attraverso un esame finale e sono referenziati al III, IV, V, VI o VII livello EQF. Tale tipologia di percorsi hanno l'obiettivo di approfondire e ottimizzare le competenze di una specifica area professionale collegata a un profilo professionale di riferimento. A titolo esemplificativo, *l'Operatore specializzato pasticceria* che rilascia una specializzazione di livello 4 EQF.

B.5.2 Percorsi finalizzati al conseguimento di un certificato di competenza

I percorsi formativi finalizzati al conseguimento di certificato di competenza adottano come riferimento imprescindibile una o più competenze individuate, sulla base della specifica domanda di professionalità cui il progetto intende dare risposta, tra quelle presenti nel Repertorio delle qualificazioni regionali, comprendenti tutte le abilità minime e le conoscenze essenziali descritte.

I percorsi formativi che rilasciano *un certificato di competenza* certificano l'acquisizione di una o più competenze indicate nel progetto formativo identificate in uno o più Profili/Obiettivi di riferimento previo accertamento delle stesse attraverso un esame finale. L'attestazione ha valore formale quale attestazioni di parte terza rilasciata da un soggetto terzo a seguito di un esame finale come indicato nella sezione A.

La presente tipologia di percorsi non è attualmente a regime, sono ad oggi certificabili solo intere qualificazioni del Repertorio regionale.

²⁵ Il Repertorio prevede anche gli standard relativi a Figure professionali, che non vengono trattati negli standard formativi regionali poiché seguono specifici standard di progettazione ed erogazione definitivi da norme nazionali; conseguentemente non vengono descritte le attestazioni inerenti anche relative ai diplomi.



A seguito della messa a regime del sistema di certificazione o sulla base di specifici atti di programmazione, potranno essere certificabili anche le singole competenze afferenti a Profili professionali presenti nel Repertorio regionale previa definizione di specifiche indicazioni per la progettazione formativa e la valutazione finale che verranno disposte con specifico atto.

Gli standard formativi relativi a questa tipologia di percorso saranno adottati in specifici atti e dettaglieranno tutti gli elementi da seguire nella progettazione formativa, quale elemento imprescindibile per la loro finanziabilità e/o autorizzazione.

B.5.3 Percorsi finalizzati al conseguimento di un'abilitazione e idoneità

I percorsi formativi finalizzati al conseguimento di un'abilitazione o un'idoneità adottano come riferimento imprescindibile un Profilo professionale oppure un obiettivo tra quelli presenti nel Repertorio delle qualificazioni regionali che si riferiscono all'ambito di "formazione normata", ossia a quelle attività formative che seguono determinati standard specifici, approvati dal soggetto titolare, necessari a svolgere un'attività professionale regolamentata, il cui esercizio viene stabilito da una normativa nazionale e/o regionale e/o attraverso specifica normativa.

I percorsi formativi che rilasciano un'abilitazione e/o un'idoneità certificano l'acquisizione delle competenze previo accertamento delle stesse attraverso un esame finale, in relazione a profili professionalizzanti o obiettivi che sono regolamentati da specifiche normative nazionali e/o regionali e che sono referenziati al III, IV, V, VI o VII livello EQF.

B.5.4 Percorsi finalizzati al conseguimento di un'attestazione di frequenza e profitto

Il Repertorio delle qualificazioni regionali ed in particolare le competenze inerenti ad obiettivi possono costituire lo standard di riferimento anche per la progettazione di percorsi di formazione non finalizzati al rilascio di certificazione delle competenze.

Questa tipologia di percorsi rilascia un'attestazione di frequenza e profitto ossia attestano l'acquisizione di competenze che non prevedono come esito una qualifica professionale, una specializzazione, un certificato di competenza ed una idoneità e abilitazione e non sono referenziate al livello EQF.

La presente tipologia di percorsi formativi non prevede quindi una procedura di certificazione delle competenze rilasciando solo un'attestazione di parte seconda, da parte dell'organismo di formazione titolato in conformità alle regole stabilite dall'ente titolare in relazione alla frequenza delle ore e dopo aver superato una prova finale di valutazione degli apprendimenti, senza ricorso ad una commissione di esame esterna come stabilito nella Sezione A.

B.6 Articolazione dei percorsi formativi per competenze

I Profili professionalizzanti e gli Obiettivi presenti nel Repertorio delle qualificazioni regionali rappresentano lo standard di riferimento per la progettazione dei percorsi di formazione che consentono l'acquisizione delle competenze, comprensive delle abilità minime e delle conoscenze essenziali indicate.

I percorsi formativi, finanziati oppure autorizzati, dovranno essere progettati considerando le specifiche indicazioni contenute nelle Schede corso associate a ciascun profilo/obiettivo del Repertorio delle qualificazioni regionali.

I percorsi, tenuto conto del grado di complessità di esercizio della professionalità individuata in sede di fabbisogno formativo, dovranno assicurare una progettazione dell'offerta formativa *competence-based*. Per competenza s'intende la "comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale e informale" (D. Lgs. n.13/2013, art. 2, lett. e).



L'articolazione formativa avrà carattere modulare e sarà strutturata in *learning outcomes*, ossia in risultati di apprendimenti che l'utente dovrà conseguire durante il percorso e che verranno verificati attraverso prove di valutazione atte a garantire la valutazione degli apprendimenti e la certificabilità delle competenze acquisite dagli allievi nonché la loro spendibilità a livello nazionale e comunitario.

B.6.1 Struttura del percorso

La struttura del percorso formativo deve essere adeguata al conseguimento degli standard di competenze previsti nel progetto formativo e riferiti ad un obiettivo/profilo professionale codificato nel Repertorio delle qualificazioni regionali.

Di conseguenza, gli obiettivi di apprendimento di ogni attività formativa che mira al rilascio di una certificazione di competenze devono essere coerenti con le competenze tecnico-professionali che caratterizzano il Profilo professionale e/o l'obiettivo descritto nel Repertorio regionale che devono coincidere obbligatoriamente:

- con quelle di un profilo professionale del repertorio delle qualificazioni regionali, comprensivo di tutte le competenze, delle abilità minime e delle conoscenze essenziali indicate per i percorsi formativi finalizzati al rilascio di attestato di qualifica o specializzazione;
- con una o più competenze del repertorio delle qualificazioni regionali, comprensivo di tutte le abilità minime e delle conoscenze essenziali indicate per i percorsi formativi finalizzati al rilascio di certificato di competenze;
- con quelle di profilo professionale o di un obiettivo del repertorio delle qualificazioni regionali, comprensivo di tutte le competenze, delle abilità minime e delle conoscenze essenziali indicate per i percorsi formativi finalizzati al rilascio di abilitazione e/o idoneità e frequenza e profitto.

La progettazione per competenze richiede, inoltre, la strutturazione del processo formativo in segmenti (moduli) che stabiliscono specifici obiettivi di apprendimento, metodologie didattiche attive e procedure per la valutazione al fine di acquisire singole o più competenze, autonomamente significative, riconoscibili dal mondo del lavoro come componenti di specifiche professionalità ed identificabile quale risultato atteso del percorso formativo.

A tal fine, ogni percorso formativo dovrà essere articolato in *moduli formativi*, che consentono, attraverso la declinazione in obiettivi di apprendimento, il raggiungimento di tutte le competenze declinate in termini di abilità e conoscenze.

La struttura ad "albero" delle competenze-abilità-conoscenze rappresenta la base per la definizione degli obiettivi di apprendimento dei moduli²⁶.

Ogni singolo modulo formativo del percorso dovrà essere descritto in termini di:

- obiettivi di apprendimento (in riferimento alle abilità minime e conoscenze essenziali necessarie a conseguire le competenze attese dal Profilo/obiettivo);
- contenuti formativi;
- metodologie didattiche;
- metodologie per la verifica degli apprendimenti

L'attività di stage dovrà essere prevista in un modulo formativo a sé stante.

L'articolazione didattica costituisce uno dei principali requisiti di qualità del progetto formativo e deve caratterizzarsi nella logica del progressivo affinamento delle competenze individuali.

I moduli formativi presentano le seguenti caratteristiche:

- *Componibilità* - Ogni modulo è progettato in modo tale che risulti possibile collegarlo con altri Moduli (anche in funzione di crediti acquisiti in forma diversa dal percorso formativo);
- *Relativa autonomia* - Ogni modulo pone come obiettivo e contenuto di apprendimento un set di apprendimenti in grado di costituire un valore riconoscibile all'esterno (es. mercato del lavoro);

²⁶ Per una più ampia e dettagliata descrizione del Repertorio e del sistema di standard adottato si rimanda all'Allegato I al Decreto Assessoriale sopra citato. Decreto Assessoriale n. 2570 del 26 Maggio 2016



- *Standardizzazione dei descrittori* - Ogni modulo si riferisce a descrittori che costituiscono l'essenziale riferimento (standard) per lo sviluppo o il riconoscimento degli apprendimenti attesi (denominazione, obiettivi, durata, contenuti, modalità di valutazione, etc.).

B.6.2 Definizione degli obiettivi di apprendimento

I percorsi formativi, progettati in **moduli didattici**, devono essere esplicitamente messi in relazione alle competenze del profilo/obiettivo di riferimento garantendo la "copertura" di tutte le competenze, abilità e conoscenze identificate.

L'insieme dei moduli del percorso formativo dovranno permettere il raggiungimento degli apprendimenti definiti in termini di abilità e conoscenze che costituiscono il contenuto descrittivo delle competenze del profilo/obiettivo.


Tutte le competenze, e quindi tutte le singole abilità e conoscenze dello standard preso a riferimento, dovranno essere identificate quale obiettivo di apprendimento di uno o più moduli formativi.

Ciascun modulo può essere messo in relazione con più competenze come anche il modulo stage.

Nello sviluppo dei moduli si suggerisce di seguire i seguenti *step* metodologici:

1. analizzare complessivamente la configurazione e la struttura delle singole competenze per la loro scomposizione e/o ricomposizione in moduli;
2. analizzare le singole abilità e conoscenze riportate nelle competenze in termini di obiettivi di apprendimento;
3. costruire su tale base adeguati moduli formativi;
4. verificare se l'insieme degli elementi delle competenze (abilità e conoscenze) possono costituire il contenuto e l'obiettivo di un corrispondente modulo o se conviene dar luogo a due o più moduli.

Figura 4 – Logica della progettazione per competenze



La definizione di obiettivi di apprendimenti che esulano dalle competenze indicate nel Profilo o nell'obiettivo di riferimento o la definizione di procedure di progettazione semplificate possono essere previste se esplicitamente indicate negli atti di programmazione.

B.6.3 Prerequisiti in ingresso

Ogni percorso formativo si pone l'obiettivo di favorire lo sviluppo di apprendimenti genericamente definibili nei termini di incremento nel livello delle competenze possedute. Ciò significa che, in relazione a determinati livelli di competenze in entrata, la partecipazione ad un percorso formativo consente il conseguimento di livelli superiori di competenze, secondo un principio di capitalizzazione delle acquisizioni da parte della persona.

Ogni progetto formativo dovrà, di conseguenza, specificare le caratteristiche ed i requisiti minimi di ingresso richiesti ai potenziali partecipanti ritenuti necessari per un'efficace partecipazione al percorso e funzionali al conseguimento degli obiettivi di apprendimento previsti, descrivendo in sede progettuale il rapporto tra prerequisiti in ingresso, competenze in uscita e percorso di apprendimento relativo.

Le caratteristiche dei partecipanti costituiscono un riferimento fondamentale per la progettazione formativa, in quanto ne orientano le scelte, la strutturazione dei moduli e dei contenuti didattici, caratterizzando di conseguenza prove di valutazioni coerenti.

Il progetto formativo dovrà prevedere, di conseguenza, azioni di verifica delle competenze in ingresso con l'obiettivo di accertare che i partecipanti all'attività formativa siano effettivamente in possesso del livello di competenza necessario per partecipare con successo all'attività formativa e conseguire il livello di competenze previsto in uscita. Si dovrà:

- prevedere ed adeguatamente pubblicizzare le modalità di svolgimento dell'accertamento in ingresso per la partecipazione al percorso;
- garantire il livello di competenza tecnica adeguato delle risorse professionali che svolgeranno l'accertamento;
- effettuare la verifica del possesso dei prerequisiti sulla base della documentazione attestante i titoli/qualifiche previsti o attraverso prove per l'accertamento del possesso di competenze, laddove previste;
- registrare l'intera procedura mediante apposita verbalizzazione.

Per la definizione delle procedure di verifica delle competenze in ingresso si dovrà tenere conto degli elementi indicati nelle singole *schede corso* associate ai Profili/obiettivi presenti nel repertorio delle qualificazioni regionali relative alle seguenti voci:

- Prerequisiti in ingresso (vengono indicati, ove presenti, i requisiti minimi per poter accedere al corso, che precisano e dettagliano la scolarità richiesta e/o eventuali eccezioni che prevedono la somministrazione della prova di ingresso);
- Prova di ingresso o di orientamento (viene descritta, ove presente, sinteticamente la prova di ingresso per l'accesso al corso).

I prerequisiti di ingresso possono quindi fare riferimento a:

- specifiche caratteristiche anagrafiche, occupazionali, di genere, legate al possesso di determinati titoli di studio, ecc.;
- possesso di specifiche competenze, conoscenze e capacità-abilità riferite agli standard del Repertorio regionale.

Nel caso in cui le normative nazionali/regionali di settore prevedano requisiti d'ingresso aggiuntivi (esempio maggiore età, patente di guida, etc.) l'organismo formativo è tenuto a verificare la normativa di riferimento, a prevedere tali requisiti nella progettazione dei percorsi ed a verificarne l'effettivo possesso da parte dei candidati.

Le modalità di accertamento dei prerequisiti in ingresso previsti in sede di progettazione per l'ammissione al percorso formativo devono essere coerenti a quanto indicato nella *scheda corso* e possono generalmente basarsi su:

- colloqui, individuali e/o di gruppo, finalizzati a ricostruire esperienze e percorsi professionali delle persone;
- esame di documentazione attestante le esperienze formative e professionali nonché la loro condizione occupazionale;
- test conoscitivi, opportunamente integrati da colloqui, finalizzati in particolare a valutare le conoscenze e capacità-abilità pregresse.

La scelta delle modalità di accertamento più efficaci varia in funzione delle specifiche caratteristiche dei partecipanti in relazione alle caratteristiche dell'intervento formativo.



Nel caso in cui il numero delle persone in possesso dei requisiti per l'accesso al percorso risulti superiore al numero dei posti disponibili, è necessario il ricorso alla modalità di selezione dei posti disponibili. Dovranno essere adottate adeguate procedure per la trasparenza delle modalità di accertamento e pubblicazione dei risultati del processo di selezione dei candidati.

Verifica requisiti di ingresso per stranieri

L'iscrizione ai percorsi di formazione per il rilascio di qualificazione regionale, è consentito ai cittadini comunitari ed extracomunitari in possesso dei requisiti di accesso previsti dalle disposizioni regionali in materia di formazione professionale e dalle specifiche schede corso oltre che, nel caso di percorsi finanziati, da quanto disposto negli avvisi pubblici di riferimento.

Al fine di garantire la partecipazione con successo ai percorsi formativi da parte di soggetti comunitari ed extracomunitari stranieri, gli organismi formativi dovranno:

- a. garantire l'accesso ai percorsi solo a partecipanti con un adeguato livello di conoscenza della lingua italiana;
- b. verificare il possesso del titolo del titolo di studio conseguito nel paese straniero a seguito della presentazione della documentazione da parte del cittadino stesso, qualora tale titolo sia necessario come requisito di accesso.

Con riguardo al punto a), per i cittadini comunitari ed extracomunitari di madre-lingua non italiana, l'organismo formativo dovrà acquisire idoneo titolo di studio e/o attestazione linguistica rilasciata da enti certificatori autorizzati atti a dimostrare il livello di conoscenza della lingua italiana posseduto. In particolare, salvo quanto disposto da eventuale norma di settore, si richiede almeno:

- il livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) per l'accesso ai percorsi formativi per il rilascio di qualificazioni professionali fino al livello 3 EQF e attestazioni afferenti obiettivi;
- il livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) per l'accesso ai percorsi formativi per il rilascio di qualificazioni professionali dal livello 4 EQF.

Qualora il cittadino straniero non possegga o non sia in grado di presentare la certificazione richiesta, dovrà sostenere una prova scritta e un colloquio al fine di dimostrare la conoscenza della lingua italiana in riferimento al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), come indicato sopra, in base al livello EQF della qualificazione da conseguire.

Rispetto al punto b), per i cittadini con titolo di studio acquisito in un Paese estero, per cui tale titolo sia necessario per l'accesso al percorso la dimostrazione del possesso del titolo necessario per l'accesso ai percorsi di qualificazione, può avvenire nei seguenti modi:

- attraverso la presentazione della Dichiarazione di valore in loco rilasciata dall'ufficio competente del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; la Dichiarazione di valore non costituisce di per sé alcuna forma di riconoscimento del titolo in questione, ma è un documento di natura informativa il cui scopo consiste nel descrivere il valore acquisito dal Titolo di studio nel Paese di origine, in modo da consentire la valutazione del titolo di studio;
- attraverso la presentazione di un Attestato di comparabilità di titoli esteri rilasciato da un centro afferente alla rete ENIC-NARIC;
- mediante la presentazione del titolo di studio legalizzato e corredata di traduzione asseverata. Il titolo di studio legalizzato potrà essere sostituito dall'*Apostille* dai cittadini provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 relativa all'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri.

Qualora il cittadino non comunitario non sia in grado di dimostrare in alcun modo il possesso del titolo di studio necessario all'accesso al percorso (perché rifugiato politico, profugo o in condizioni simili a quelle dei rifugiati), si può procedere, in linea con quanto disposto dalla legislazione vigente in tema di riconoscimento



delle qualifiche dei rifugiati²⁷, a richiedere l'Attestato di comparabilità di titoli esteri presso un ente della rete ENIC-NARIC che per persone con lo status di rifugiato, a titolari di protezione sussidiaria o internazionale e a detenuti viene rilasciato gratuitamente.

In alternativa e in via sussidiaria si procederà all'accertamento delle competenze in ingresso mediante l'erogazione di prove di ingresso e con l'ausilio dell'esperto di valutazione di cui all'alleato C, par. 3.2.3.

Le prove che saranno erogate per dimostrare la conoscenza della lingua italiana e per l'accertamento delle competenze in ingresso ai percorsi, nonché ogni altra documentazione che attesti l'idoneità alla partecipazione al percorso, dovranno essere conservate agli atti dall'ente di formazione e rese disponibili in caso di verifiche da parte dell'amministrazione regionale.

B.6.4 Stage/tirocinio curriculare

Ogni percorso formativo, finalizzato al rilascio di una qualifica/specializzazione o abilitazione/idoneità o inerenti singole competenze, deve prevedere attività di stage/tirocinio curriculare organizzate a seconda delle esigenze dell'utenza cui è rivolto, se previsto nella *scheda corso* o nell'*Avviso regionale*.

Lo stage è un momento specifico del percorso che non si svolge nei luoghi tipicamente dedicati alla formazione (aula o laboratori), ma presso aziende, studi professionali o altre strutture private o pubbliche, e si configura come un completamento del percorso formativo, volto a permettere una fase di alternanza tra studio e momenti di applicazione pratica, al fine di consolidare e arricchire quanto appreso.

Lo stage può essere di tipo conoscitivo (osservazione di attività svolta da altri) o applicativo (attività pratica non produttiva in affiancamento) e rappresenta un momento formativo indispensabile, con il quale l'allievo ha la possibilità di approfondire le competenze acquisite in un contesto lavorativo protetto, utile anche per le scelte professionali future, accompagnato da un tutor che supporterà lo studente in tutto il percorso.

Lo stage deve essere progettato come un modulo formativo a sé stante, i cui obiettivi formativi devono essere esplicitati e devono configurarsi come arricchimento degli obiettivi di apprendimento declinati sulla base degli standard di riferimento del progetto formativo.

Lo stage deve essere regolato da un accordo tra il soggetto attuatore e il soggetto ospitante da formalizzare attraverso la stipula di un contratto (o convenzione).

La durata dello stage è differente a seconda della tipologia di destinatario a cui si rivolge il percorso ed è definita in ciascuna scheda corso, salvo deroghe specifiche indicate negli atti di programmazione.

B.6.5 Frequenza

Sono ammessi a sostenere gli esami finali gli allievi che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste dal percorso, o la percentuale di frequenza minima stabilita dalla normativa di riferimento nel caso di percorsi regolamentati da specifiche norme. Tale percentuale vale salvo quanto diversamente stabilito in atti di programmazione o in casi eccezionali che verranno valutati singolarmente dal corpo docente del corso e motivati nella relazione finale di ammissione agli esami. Inoltre, la percentuale minima di presenza al percorso formativo può variare nell'ambito di percorsi derivanti da norme a carattere nazionale e/o per filiere formative specifiche per i quali si applicano i riferimenti previsti dalle rispettive normative.

²⁷ In linea con quanto disposto dalla Convenzione di Lisbona, l'Italia ha adeguato la propria legislazione in tema di riconoscimento delle qualifiche dei rifugiati tramite l'introduzione del comma 3bis dell'art. 26 del D. Lgs. 251/2017, il quale prevede che "Per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all'estero dai titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, le amministrazioni competenti individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono il riconoscimento dei titoli ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, anche in assenza di certificazione da parte dello Stato in cui è stato ottenuto il titolo, ove l'interessato dimostra di non poter acquisire detta certificazione"



Le ore destinate agli esami finali non possono essere computate al fine del raggiungimento della percentuale di frequenza.

I crediti formativi concorrono a costituire il monte ore di frequenza per l'ammissione all'esame.

B.6.6 Formazione a distanza (FaD)

Se previsto nella scheda corso o in specifici atti di programmazione, i soggetti attuatori possono fare ricorso alla formazione a distanza, in coerenza con le disposizioni della Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 43/99 dell'8 giugno 1999 e s.m.i.

Per quanto riguarda l'utilizzo della modalità FaD/e-learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle regioni e alle province autonome, si applica quanto disciplinato nell'Accordo in Conferenza delle Regioni e Province Autonome del 25 luglio 2019 (19/140/CR8/C9).

La formazione a distanza può essere svolta previa esplicita autorizzazione presso il soggetto attuatore, presso l'azienda o presso il domicilio del partecipante, in orario lavorativo o extra-lavorativo e sulla base di materiali didattici formalizzati.

Le attività in formazione a distanza devono essere seguite da un tutor che ne attesti la veridicità e validità; esse inoltre devono essere oggetto di prove formalizzate di apprendimento che restino agli atti del progetto/operazione.

Nei progetti presentati per l'approvazione, gli aspetti precedentemente indicati devono essere compiutamente descritti. In particolare, le indicazioni di seguito elencate costituiscono i presupposti per la predisposizione di un progetto che prevede l'uso della metodologia FaD, ai fini dell'ammissibilità è necessario:

- disporre di una struttura di appoggio che consenta una sistematica, continua ed efficiente interazione a distanza;
- prevedere presenza, sostegno e supervisione metodologica di esperti e di tutor multimediali (presenti presso la struttura per tutta la durata dell'attività);
- prevedere un sistema di valutazione e di autovalutazione dei risultati conseguiti;
- prevedere un sistema di controllo dell'utilizzo della FaD;
- indicare le attrezzature utilizzate per la parte di progetto comprendente la FaD.

Le prove di verifica finale saranno realizzate alla presenza della Commissione d'esami in modo da comprovare il raggiungimento dell'obiettivo formativo.

La frequenza-apprendimento dovrà e potrà essere controllata soprattutto attraverso i vari stadi di apprendimento.

Potranno organizzarsi una serie di test (ingresso, progress, finale) in modo da impostare la posizione di ogni formando, utilizzando i processi informatici, così da censire coloro che fruiscono sistematicamente del servizio FaD.

I tempi, i calendari d'accesso ai contenuti e gli stessi percorsi formativi possono, infatti, essere configurati in modo flessibile, secondo le condizioni di contesto e gli obiettivi dell'azione formativa.

E ciò ponendo un'attenzione particolare alle esigenze individuali dei destinatari e delle destinatarie che vogliono conciliare la formazione con le attività di cura ai propri familiari, o che si trovano in condizioni di diversa abilità.

Particolare attenzione, inoltre, dovrà essere posta nel pianificare e realizzare azioni di valutazione degli apprendimenti sia al completamento di ogni tappa significativa del percorso formativo che al suo termine. Infatti, come in ogni azione di formazione, anche per quelle erogate a distanza la valutazione costituisce uno degli elementi fondamentali dell'interazione fra la struttura didattica e lo studente.

In relazione alla configurazione del dispositivo didattico attivato dall'organismo formativo/Beneficiario dovranno, dunque, essere evidenziate e documentate tutte le attività didattiche di gruppo e individuali, in modalità convenzionali o tramite tecnologie.

All'avvio delle attività didattiche dovrà essere definito il "contratto d'apprendimento" nel quale va descritto il piano individualizzato e/o di gruppo delle attività formative. Tale documento dovrà contenere informazioni dettagliate ed esaurienti per quanto riguarda: gli elementi identificativi del progetto, la



descrizione delle modalità in cui si realizzerà l'interazione didattica (servizi offerti quali: docenza, tutoraggio, servizi individuali e/o di gruppo, a distanza e/o in presenza, ecc.), i luoghi di svolgimento dell'attività didattica (presso una sede formativa, al domicilio o presso il luogo di lavoro del partecipante), i media utilizzati (ad es.: cd-rom, manuali a stampa, multimedia, e-mail, web, video o computer conferenza, fax, ecc.), la determinazione dei tempi di inizio e termine del programma e le modalità di valutazione dell'apprendimento.

Il contratto d'apprendimento, controfirmato da ciascun allievo e dal tutor o dal responsabile dell'organismo formativo/ Beneficiario del progetto, dovrà essere conservato in originale dallo stesso e consegnato in copia a ciascun partecipante al programma formativo. Alla Regione dovrà essere comunicato l'avvio delle attività formative, specificando le caratteristiche organizzative (ad es.: sedi, punti di raccolta, date ricorrenti, date dei momenti di verifica ecc..) e didattiche delle stesse.

Le attività di FaD che, tramite media tecnologici (ad es. la video conferenza) interessano gruppi remoti, saranno documentate, come le attività in aula, attraverso appositi registri didattici e registri delle presenze vidimati dalle unità operative periferiche competenti ovvero dal servizio gestione del Dipartimento competente, che dovranno essere debitamente compilati e ai quali dovranno essere allegate le prove di verifica dell'apprendimento acquisito tramite FaD e, qualora il media utilizzato per la FaD lo consenta, le stampe dei report automatici prodotti dai sistemi informativi e di comunicazione. In questo caso dovranno essere fornite informazioni sulle specifiche attività da svolgere, avendo cura di comunicare le date ed i luoghi di svolgimento delle azioni formative di gruppo all'inizio dell'attività formativa e, comunque, qualora intervengano improvvise variazioni di programma dovranno essere immediatamente comunicate agli Uffici competenti.

Le attività di FaD individuale, svolte su pacchetti didattici appositamente sviluppati, saranno autocertificate dall'allievo, ai sensi di legge, su moduli, predisposti e vidimati dal Beneficiario erogatore del servizio FaD, su cui debbono essere riportati: gli elementi identificativi dell'attività, il titolo del pacchetto didattico oggetto della formazione, la sua durata media convenzionale espressa in ore, le date d'inizio e di completamento dell'attività di apprendimento di ciascun modulo didattico. A tali moduli andranno allegate le prove di verifica dell'apprendimento acquisito tramite FaD e, qualora il media utilizzato per la FaD lo consenta, la stampa dei report automatici prodotti dai sistemi informativi e di comunicazione.

Le attività d'insegnamento e di tutoraggio a distanza svolte individualmente, saranno documentate attraverso appositi moduli o registri (agenda di lavoro), predisposti e vidimati dal Beneficiario, che docenti e tutor compileranno e controfirmeranno giornalmente, indicando: luogo, orari, contenuto della prestazione ed i nominativi degli allievi contattati. Qualora il media utilizzato per l'interazione lo consenta, la documentazione di cui sopra dovrà essere supportata dalla stampa dei report automatici prodotti dai sistemi informativi e di comunicazione.

Al termine del percorso formativo, anche nel caso in cui coesistessero moduli formativi tradizionali, il Beneficiario del progetto compilerà una relazione riepilogativa delle attività svolte e dei risultati conseguiti che, insieme al rendiconto, dovrà essere inviata agli uffici competenti. La documentazione di cui sopra, la stampa dei report automatici periodici (cadenza mensile) prodotti dai sistemi informativi e di comunicazione, controfirmati dal responsabile dell'organismo formativo/Beneficiario del progetto, nonché gli elaborati delle prove di misurazione delle competenze iniziali, in itinere e finali raggiunte dai singoli partecipanti, rimarranno a disposizione per il controllo finale presso la sede dell'organismo formativo/Beneficiario.

Il dettaglio informativo dei report automatici prodotti dai sistemi informativi e di comunicazione, deve essere analitico ed esauriente e riguardare fondamentalmente due tipologie di informazioni correlate: i dati anagrafici degli utenti ed i dati di interazione/fruizione delle risorse didattiche.

Per quanto non previsto si fa riferimento alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 43 dell'8 giugno 1999.

B.6.7 Le prove di valutazione degli apprendimenti e per la certificazione delle competenze

L'organismo di formazione contribuisce alla qualità del processo formativo e di apprendimento assicurando il presidio dell'intero processo di valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze, e



quindi del corretto rapporto tra apprendimento e percorso formativo mediante l'Esperto di valutazione che svolge la funzione di responsabile interno dei processi di valutazione, di cui all'allegato C.

A tal scopo, ogni percorso formativo dovrà esplicitare le modalità di valutazione che intende adottare in relazione a:

- valutazione degli apprendimenti
- certificazione delle competenze

La valutazione degli apprendimenti è finalizzata a verificare se e in che misura gli obiettivi di apprendimento dell'intervento formativo articolato in Moduli e definiti in termini di conoscenze e abilità sono stati effettivamente appresi.

La valutazione delle competenze è finalizzata a verificare l'effettivo possesso delle competenze oggetto di certificazione ovvero, la capacità del candidato di realizzare le performance/attività delle competenze oggetto di certificazione.

La valutazione degli apprendimenti deve essere garantita dall'organismo di formazione per ogni percorso formativo che prenda a riferimento gli standard previsti dal Repertorio delle qualificazioni regionali, nello specifico, garantendo il presidio delle seguenti attività:

- definire il dispositivo operativo di valutazione, ovvero le metodologie e modalità di valutazione da erogare a conclusione di ciascuno modulo formativo previsto nel percorso formativo
- garantire la coerenza e la correttezza metodologica dello svolgimento delle prove intermedie previste
- rilasciare la l'attestazione delle competenze con l'indicazione dei singoli moduli formativi frequentati e delle relative prove di verifica superate

L'attestazione delle competenze è rilasciata nei seguenti casi:

- ai candidati che hanno interrotto il percorso formativo
- ai candidati che non sono stati ammessi all'esame finale
- ai candidati che, pur essendo stati ammessi all'esame, sono risultati assenti
- ai candidati che non hanno superato l'esame

L'attestazione delle competenze ha valore di parte seconda ai sensi del DI 30 giugno 2015 ed è comparabile ad un Documento di Validazione delle competenze.

La modulistica per tale tipologia di attestazione verrà definita dal settore regionale competente nel rispetto degli standard minimi di trasparenza e leggibilità delle competenze stabiliti a livello nazionale.

La certificazione delle competenze acquisite in contesti formali deve essere garantita a per tutti i percorsi che assumono quali obiettivi formativi i profili/obiettivi compresi nel Repertorio delle qualificazioni regionali solo in caso di superamento dell'esame finale previsto nel percorso secondo le indicazioni previste nella sezione A.

L'organismo di formazione dovrà, a tal scopo, definire, una proposta di progettazione delle prove di esame finale delle competenze, in casi di Commissione finale a conclusione del percorso formativo, progettando preventivamente le modalità di verifica, i criteri di valutazione e gli indicatori di osservazione, garantendo il rispetto delle procedure previste e la tracciabilità dell'intero processo (Cfr. Sezione A).

L'esame per la valutazione delle competenze costituisce quella fase del processo di certificazione finalizzata ad accertare l'effettivo possesso delle competenze di cui è stata richiesta la certificazione da parte della persona che ha presentato l'istanza.

Le prove d'esame devono essere finalizzate a verificare il possesso delle competenze ovvero, la capacità del candidato di realizzare le performance/attività relative alle competenze oggetto di certificazione.



Le singole competenze, pertanto, devono essere oggetto di valutazione in primis attraverso prove tecnico-pratiche da cui emergono le relative performance.



Sezione C) Le caratteristiche del sistema della formazione autofinanziata

C.1 Principi generali

Nell'ambito dell'azione spettante alla Regione di promozione, programmazione, direzione e coordinamento delle iniziative di formazione professionale in tutti i settori delle attività economiche e sociali (ad eccezione del settore sanitario) ed ai vari livelli qualificazione (L.R. n 24 del 6.3.1976), nasce l'esigenza di dettare un'organica disciplina delle attività formative non finanziate (cd. autofinanziate o "libere"), al fine di garantire la coerenza delle stesse con il sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al D. Lgs. 13/13 e con il sistema regionale di certificazione di cui alla L.R. 29 dicembre 2016 n. 29 e al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 marzo 2018 n. 6, in modo da garantire maggiore spendibilità dei titoli rilasciati a conclusione dei percorsi formativi.

A tal fine è necessario aggiornare la disciplina previgente sia al nuovo sistema regionale di certificazione sopra citato e definito con i successivi atti, sia al sistema delle qualificazioni definito con il D.A. 2570 del 26 maggio 2016. Quest'ultimo atto ha approvato il Repertorio delle Qualificazioni della Regione Siciliana, in coerenza con i livelli essenziali delle prestazioni del Sistema nazionale di certificazione, contenente Profili professionali, Obiettivi e Standard nazionali ai quali sono associate schede corso che definiscono gli standard di erogazione dei percorsi.

I Profili professionalizzanti e gli Obiettivi sono classificati in due aree: formazione normata e formazione non normata.

Esclusivamente i Profili e gli Obiettivi approvati e presenti nel Repertorio nelle sezioni "formazione normata" e "formazione non normata" costituiscono univoco riferimento per gli operatori accreditati per la progettazione dei percorsi formativi di formazione continua, permanente e di specializzazione e per la certificazione delle competenze acquisite in qualsiasi ambito, ivi compreso quindi l'ambito della formazione autofinanziata.

Potranno, pertanto, essere autorizzati solo percorsi formativi relativi a profili/obiettivi presenti nel repertorio regionale nelle sezioni sopra individuate e progettati nel rispetto degli standard stabiliti nella sezione B del presente decreto e nelle pertinenti schede corso in relazione al target di riferimento, disponibili all'indirizzo <http://repertoriodellequalificazioni.siciliafse1420.it>, fatto salvo quanto previsto dal Capitolo C.7. recante "Disposizioni transitorie".

La competenza ad autorizzare corsi relativi a profili/obiettivi presenti nel repertorio regionale spetta all'Assessorato Istruzione e Formazione Professionale, salvo diversa indicazione riportata nella scheda corso la quale indicherà l'Assessorato competente a concedere l'autorizzazione.

Non è possibile presentare istanza di autorizzazione in merito a percorsi formativi relativi a standard nazionali di riferimento per i percorsi IeFP (triennali e quadriennali), IFTS e ITS, fatto salvo diversa disciplina fornita dalla Regione con apposito atto.

La presente regolamentazione è conforme, altresì, alle finalità ed alle funzioni contemplate negli articoli 1 e 2 della L.R. 6 marzo 1976 n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, che individuano in capo alla Regione Siciliana il compito di promuovere, programmare, dirigere e coordinare le iniziative di formazione professionale in tutti i settori delle attività economiche e sociali, ad eccezione di quello sanitario, e di provvedere al riconoscimento dell'idoneità tecnico-didattica dei centri ed enti che svolgono attività di formazione professionale, al fine della validità degli attestati che essi rilasciano, ovvero di quelle attività finalizzate all'acquisizione di specifici titoli abilitativi, rilasciati da particolari organi dello Stato.

In linea con tali principi, anche l'esercizio di attività formative ed orientative autofinanziate o "libere", promosse nella Regione Siciliana, è soggetto alle Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana approvate con Decreto Presidenziale 1° ottobre 2015 n. 25, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 44 del 30 ottobre, con la sola



eccezione dell'assenza di finalità di lucro. Resta fermo quanto previsto da eventuali normative specifiche le quali non richiedano il requisito dell'accreditamento.

Al fine di assicurare omogeneità ed unitarietà procedurale all'intero sistema regionale della formazione professionale, in analogia alla previsione contenuta nell'articolo 39, comma 1, della L.R. 23.12.2002, n.23, anche i cosiddetti "corsi liberi" dovranno essere presentati ed attuati con le modalità previste per le attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo (FSE), fissate nel Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Sicilia FSE 2014-2020 nella versione attualmente in vigore e s.m.i., per quanto con esse compatibili e con espressa esclusione di tutte le norme di carattere economico-finanziario, in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni del presente atto.

E' utile ricordare infine che data la natura delle attività formative autorizzabili di cui al presente punto C) del decreto, nessun onere finanziario può gravare sul bilancio della Regione Siciliana per effetto, anche indiretto, dell'autorizzazione allo svolgimento di attività formative "libere".

C.2. I soggetti coinvolti

C.2.1. I soggetti promotori ed attuatori

Sono considerati soggetti promotori di iniziative formative autofinanziate (o "libere") tutti gli organismi che intendano svolgere attività di formazione professionale senza il concorso di finanziamenti pubblici e che, alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione, risultino regolarmente costituiti nelle forme contemplate dalla vigente legislazione.

I detti organismi, contestualmente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione allo svolgimento degli interventi formativi, devono dimostrare di possedere la necessaria affidabilità per l'erogazione dei servizi formativi richiesti e, quindi, devono essere accreditati alla macro-tipologia D "Formazione continua e permanente" presso l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale – Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale ai sensi del sopra citato Decreto Presidenziale 1° ottobre 2015 n. 25, recante "Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana", adottato in coerenza con gli obiettivi indicati dall'art.17 della legge 24.6.1997, n.196, e del D.M. 25.5.2001, n.166 e con i principi dell'intesa tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, siglata in Conferenza Stato-Regioni il 20 marzo 2008.

Resta fermo quanto previsto da normative specifiche che prevedano requisiti ulteriori o diversi rispetto all'accreditamento di cui sopra o non prevedano forme di accreditamento.

Gli organismi, per essere ammessi allo svolgimento di attività formative, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana sopra citate e rispettare le norme in esse contenute.

Per lo svolgimento delle attività formative, l'organismo richiedente potrà utilizzare, le proprie sedi operative accreditate permanenti/occasionali.

Per essere ammessi allo svolgimento di attività formative, il legale rappresentante deve rendere dichiarazione che attesti l'affidabilità giuridico economica finanziaria, contenuta nella domanda di autorizzazione di attività formativa di cui al modello a) del paragrafo C.4.1.

C. 2.2. I destinatari degli interventi formativi

Le attività autofinanziate di formazione professionale sono rivolte a tutti coloro che sono residenti o domiciliati in Sicilia, a condizione che i destinatari abbiano assolto al diritto dovere previsto dall'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53 e dalle susseguenti disposizioni normative o ne siano prosciolti.



Alle attività di formazione professionale possono essere ammessi allievi di nazionalità estera purché regolarmente soggiornanti nel territorio della Regione Siciliana, nel rispetto delle leggi vigenti e degli accordi internazionali stipulati.

Gli stessi dovranno essere in possesso dei requisiti di accesso previsti dalle specifiche schede corso oltre che dei requisiti linguistici come previsti nel paragrafo B.6.3 (parte relativa alla Verifica requisiti di ingresso per stranieri), al quale si rimanda per la definizione delle modalità di verifica dei requisiti stessi.

Con riguardo al profilo/obiettivo di riferimento per il percorso da frequentare, i destinatari dell'attività formativa devono altresì essere in possesso dei requisiti richiesti dalla relativa scheda corso.

In caso di percorsi formativi per occupati è necessario il possesso dell'attestazione di servizio del datore di lavoro o impresa propria, se occupato nel settore di riferimento.

In caso di percorsi di aggiornamento o specializzazione è necessario dimostrare il possesso del requisito d'accesso come previsto nella scheda corso di riferimento, attraverso la produzione della relativa documentazione a supporto.

Gli organismi gestori sono tenuti ad assicurare gli allievi frequentanti i corsi contro gli infortuni e contro i rischi derivanti da responsabilità civile.

Le domande di iscrizione ai corsi devono essere custodite, a cura dell'ente, insieme a tutta la documentazione amministrativa e didattica ad essi connessa.

C.3 Standard formativi e certificazione delle competenze

Al fine di assicurare omogeneità ed unitarietà progettuale all'intero sistema regionale della formazione professionale, i cosiddetti "corsi liberi" devono rispettare gli stessi "*standard di erogazione*" previsti per i percorsi finanziati (dal Fondo Sociale Europeo e da altri fonti di finanziamento). Con l'espressione "*standard di erogazione*" si intende l'insieme dei parametri e dei riferimenti che devono essere rispettati nella programmazione, progettazione e realizzazione di ogni intervento formativo, finanziato e/o autorizzato, finalizzato al rilascio delle attestazioni previste dal sistema regionale di formazione e che abbiano a riferimento obiettivi formativi e profili compresi nel Repertorio delle qualificazioni regionali. Tali standard devono essere garantiti in ogni percorso formativo, progettato ed erogato dal soggetto titolato, al fine di assicurare il necessario grado di validità e riconoscibilità dei titoli rilasciati sulla base delle competenze effettivamente acquisite (Cfr. Sezione B).

Gli standard per la progettazione ed erogazione dei percorsi formativi assicurano l'omogeneità tra le attività formative erogate dai diversi organismi su tutto il territorio regionale, garantendo altresì il rispetto delle esigenze di autonomia degli attori locali, sia in termini di programmazione dell'offerta formativa, sia in termini di progettazione formativa, rispetto alle indicazioni ed ai vincoli stabiliti dagli standard previsti, descritti nelle singole schede corse e nel presente atto. Infatti, i percorsi formativi finalizzati al conseguimento di una certificazione come prevista nel sistema regionale adottano come riferimento imprescindibile gli standard del Repertorio delle qualificazioni regionali e devono essere progettati con riferimento alle indicazioni contenute nelle Schede corso associate al relativo profilo/obiettivo.

La certificazione delle competenze acquisite nei contesti di apprendimento formali si applica ai percorsi formativi finanziati oppure autorizzati e si espleta secondo una specifica procedura che, in coerenza con quanto previsto dal D. Lgs 13/2013 e dal DM 30.06.2015, si articola nelle tre fasi come esplicitato nella Sezione A alla quale si rimanda (Cfr. paragrafo A.1. La procedura di certificazione delle competenze):

- identificazione: fase finalizzata a formalizzare gli apprendimenti (riferibili allo standard del Repertorio regionale delle qualificazioni assunto a riferimento) acquisiti dal soggetto durante il percorso formativo;
- valutazione: fase finalizzata ad accertare il possesso delle competenze formalizzate mediante il ricorso ad una valutazione diretta e sommativa basata su prove strutturate (prova pratica e colloquio). Le attività valutative sono di competenza di una Commissione d'esame, composta secondo criteri che assicurino il rispetto dei principi di terzietà, indipendenza e oggettività del processo;
- attestazione: fase finalizzata alla stesura ed al rilascio di un "certificato", documento con valore di parte terza.



C.4 Il procedimento autorizzativo

C.4.1 Presentazione dei progetti formativi

Le istanze di autorizzazione dovranno essere inviate al Dipartimento regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale – Servizio Gestione per gli interventi in materia di Formazione, attraverso la compilazione dei formati che saranno resi disponibili sul sito istituzionale nella sezione dedicata ai percorsi autofinanziati secondo le modalità e dettaglio che saranno definite con successivo provvedimento del Dirigente Generale, fermo restando che nelle more che venga istituito il registro digitale da parte dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale, il soggetto attuatore è obbligato a fare vidimare i registri da parte del CPI territorialmente competente.

C.5. Disposizioni finali e transitorie

Per tutto quanto non espressamente previsto ed ove applicabile occorre fare riferimento alle disposizioni contenute nel Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Sicilia FSE del periodo di programmazione vigente.

Al fine di garantire continuità nell'erogazione di attività formative previste come obbligatorie dalla legge, i corsi di formazione derivanti da una normativa nazionale e/o regionale - seppur non trovino ancora un riferimento nel Repertorio Regionale delle Qualificazioni e nelle more di una valutazione finalizzata ad un loro possibile inserimento nel repertorio stesso, potranno continuare ad essere svolti secondo le modalità finora adottate - previo espletamento del procedimento autorizzativo da parte dell'Amministrazione competente (ove previsto) e nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni nazionali e/o regionali in materia.



